



# COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 08/05/2017

COPIA

**OGGETTO: RISCATTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE S.R.L. - INDIRIZZI.**

\*\*\*\*\*

Il giorno **08/05/2017**, alle ore **21:00**, presso questa sede comunale, convocati in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, **DEL BEN DANIELE**, assistito dal Segretario Comunale **DOSSA MARIA BASELICE**.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

Assenti/Assenti giustificati

**DEL BEN DANIELE  
PANARA YURI  
ORENI MONICA  
VENGHI CLAUDIO  
CONTI GIOVANNI  
MARELLI CHIARA  
GUANI CRISTINA  
TONOLI MARIO  
CRESPI ALESSANDRO  
BIELLI ORIETTA  
CASERINI CARLO  
MACALLI CRISTIAN  
CICERI ELEONORA**

**Membri ASSEGNATI 13    PRESENTI 13**

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Sindaco Presidente introduce l'argomento ed illustra la proposta.

## CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Il Sindaco dà lettura del punto iscritto all'ordine del giorno e relaziona sull'argomento in trattazione.

Viste le seguenti disposizioni normative:

- l'articolo 42 del D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il R.D. 15 ottobre 1925, n.2578;
- il D.P.R. n. 902/1986;
- la Legge Regionale 31 del 5 ottobre 2015 in particolare art 6 ed art 7 comma 1 lettera d;

Considerato che attualmente gli impianti del servizio di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Rosate sono costituiti da circa n. 791 unità, la cui titolarità risulta indicativamente ripartita come segue:

- n. 616 di proprietà della Società ENEL SOLE S.R.L . (Gruppo ENEL) ancorché realizzati a fronte della corresponsione da parte del Comune di un contributo pari all'80% dei costi di realizzazione;
- n. 175 di esclusiva proprietà comunale.

Visto che:

- Relativamente al servizio di illuminazione pubblica il Comune ha in corso, una convenzione con ENEL (ENTE NAZIONALE ENERGIA ELETTRICA - allora Ente Pubblico e Monopolista del settore) la cui durata originaria è stata prorogata tacitamente.
- Solo il carattere di Ente Pubblico e monopolista tecnico, che era una volta dell'ENEL, ha potuto giustificare che gli impianti di illuminazione pubblica venissero realizzati a spese del Comune sul demanio stradale e restassero peraltro di proprietà di un soggetto terzo oltretutto a fronte della corresponsione di gran parte del costo di realizzazione pari all'80%.
- Nel frattempo l'ENEL è stata privatizzata e nell'Agosto 1999 ha ceduto la proprietà degli impianti di illuminazione pubblica alla Società privata ENEL SOLE S.p.A., in ragione del subentro a seguito cessione di ramo d'azienda.
- Successivamente , la Società ENEL SOLE S.p.A si è trasformata in ENEL SOLE S.R.L. (Società con unico Socio).
- Il Comune di Rosate intende ora perseguire il miglioramento dell'efficienza energetica e l'ottimizzazione dei sistemi di gestione, con l'obiettivo finale di:
  - a) conseguire un significativo contenimento dei consumi energetici ed avere un servizio di illuminazione pubblica più efficace e meno costoso attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio e gestione degli impianti;
  - b) dare nel contempo attuazione alla normative statali e regionali concernenti il risparmio energetico nell'illuminazione pubblica, laddove è prescritta l'osservanza di determinati requisiti tecnici generali per gli impianti e la sostituzione degli impianti non efficienti e inquinanti.
- Al fine di individuare il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l'aspetto economico, cui affidare la gestione del servizio, il Comune deve acquisire la disponibilità di tutti gli impianti, anche per consentirne la valutazione al fine di definirne il prezzo di riscatto.
- I rapporti intercorrenti tra Comune e Società possono essere inquadrati come parti integranti di una concessione amministrativa di pubblico servizio comunale;
- il Testo Unico delle Leggi sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, N. 2578, all'articolo. 1, tra i servizi pubblici che possono essere affidati in concessione, enumera al punto 2): impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata.
- Come sopra specificato, per individuare (tramite gara pubblica) un nuovo concessionario del servizio di cui trattasi, occorre attivare la procedura di riscatto dei punti luce attualmente in proprietà a ENEL SOLE.

- Con specifico riguardo allo strumento del riscatto, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza n. 3607 del 14.06.2011, ha confermato la legittimità dell'esercizio del riscatto affermando l'importante principio che la determinazione dell'indennità di riscatto non costituisce necessario presupposto per l'esercizio di tale diritto né per l'indizione di una gara per l'affidamento del servizio stesso e non è condizionata al preventivo accordo tra le parti. In altre parole la verifica della legittimità del riscatto prescinde dalle decisioni che l'Amministrazione deve assumere per la successiva gestione del servizio, ponendosi su un piano logico e temporale in un momento antecedente ad esse. Non va poi sottaciuto che, nella maggior parte dei casi, i punti luce di proprietà ENEL sono obsoleti e fuori norma, anche per carenze manutentive o non sostituzioni determinate nel corso degli anni. Di particolare importanza è la considerazione che già nel 2007 la Regione Lombardia, nel suo piano energetico (PER), invitava gli enti locali a riscattare i punti luce e a intraprendere un percorso di risparmio energetico. Nel periodo antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario, sia nel testo risultante dalle successive modificazioni) gli enti locali potevano scegliere due differenti procedure per la determinazione del valore degli impianti da acquisire in proprietà, da calcolare (a seconda della procedura prescelta) secondo criteri che:
  - nel riscatto ex R.D. n.2578/1925 sono quelli (valore industriale dell'impianto, anticipazioni o sussidi dati dai Comuni, profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto) che contribuiscono a determinare l'indennità spettante al cedente (il cui ammontare può essere determinato anche d'accordo tra le parti con l'approvazione della giunta provinciale amministrativa);
  - nella procedura ex lege 148/2011, come modificata, erano quelli indicati ai commi 29, 30 e 31 dell'articolo 4 (valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici riferibili ai beni stessi, salvi diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge). Oggi tali ultime indicazioni non costituiscono più normativa di riferimento.
- Vengono qui richiamate, a rafforzamento della decisione che si sta assumendo con il presente atto, alcune delle conclusioni a cui è giunta recentemente l'AUTORITA DI VIGILANZA DEI CONTRATTI PUBBLICI, con propria deliberazione n. 110 in data 19 dicembre 2012, secondo cui:
  - il servizio di pubblica illuminazione è un servizio pubblico locale e in quanto tale soggiace alle regole previste per tali tipi di servizio. La sua gestione deve essere affidata con procedure ad evidenza pubblica, conforme al diritto comunitario e al Codice dei contratti pubblici sono da escludere tutte le forme di proroga o di tacito rinnovo degli affidamenti in corso, se non per lo stretto tempo necessario all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica;
  - per le gestioni in essere, occorre, previa determinazione del valore degli impianti per l'acquisizione al patrimonio comunale e l'assunzione effettiva del titolo di proprietà in capo ai comuni, procedere all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica (ossia agli affidamenti in conformità alla normativa europea), evitando il mantenimento di situazioni monopolistiche, sulla base della relazione di cui al comma 13 dell'art. 34 D.L. n. 179/2012
  - I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio, i dati concernenti le caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore contabile di inizio esercizio (secondo parametri di mercato), le rivalutazioni e gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi (ex art. 25, comma 6, D.L. n. 112/2012, convertito in L. n.27/2012). Quindi deve essere fornita agli enti locali una dettagliata descrizione degli impianti esistenti, nonché della loro funzionalità o della necessità di interventi di messa a norma, al fine di mettere in condizione gli stessi enti di predisporre bandi atti a consentire un'offerta tecnico-economica consapevole e affidabile da parte degli operatori; Per tutto quanto sopra esposto, è necessario avviare la procedura di riscatto, disciplinata dagli artt. 8-14 del

D.P.R. N. 902/1986. La somma eventualmente riconoscibile ad ENEL SOLE a titolo di indennizzo, una volta correttamente quantificata sulla base dei parametri prescritti dall'art. 24, comma 4 e seguenti del R.D. del 15.10.1925 n. 2578 e dall'art. 13 del D.P.R. n. 902/1986, verrà finanziata con le risorse disponibili nel bilancio di competenza oppure (in alternativa) verrà posta a rimborso da parte dell'operatore aggiudicatario, a seguito dell'espletamento di idonea procedura ad evidenza pubblica. Si richiama in questa sede quanto previsto dall'art.9 del D.P.R. 902/1986, che così recita: "La volontà di avvalersi della facoltà di riscatto deve risultare da una deliberazione del Consiglio".

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Per tutto quanto sopra esposto:

Dopo breve intervento dei Consiglieri Sigg. Carlo Caserini, Cristian Macalli, e risposte da parte del Sindaco Presidente, come da registrazione audio conservata agli atti;

Presenti n. 13 Consiglieri comunali

Votanti n. 13 Consiglieri comunali

Con votazione unanime espressa in forma palese dagli 13 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

DI APPROVARE le premesse del presente atto, che ne costituiscono la motivazione;

DI DICHIARARE la volontà di acquisire la disponibilità di tutti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE S.R.L..

DI AVVALERSI a tal fine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.p.R. 04 ottobre 1986 n. 902, della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale e risultanti attualmente di proprietà ENEL SOLE S.R.L..

DI INDIRIZZARE la Giunta Comunale e il Responsabile Settore Tecnico, ognuno secondo le proprie competenze, per l'adozione di tutti gli atti esecutivi, secondo la procedura di cui agli articoli da 8 a 14 del D.P.R. 04.10.1986 n. 902 o, in alternativa, per risolvere in via negoziale con ENEL SOLE S.R.L. ogni questione dell'intera vicenda, relativamente all'acquisizione degli impianti, al loro indennizzo, alla separazione degli impianti misti, alla loro messa a norma e quant'altro

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica del Responsabile Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

# COMUNE DI ROSATE

SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 8/05/2017 N. 16  
(Art.49 DLGS n.267/2000)

=====

**OGGETTO: RISCATTO IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA'  
DI ENEL SOLE s.r.l. - INDIRIZZI.**

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

li', 2 maggio 2017

Il Responsabile del Servizio Interessato  
f.to Dott. Arch. Pietro Codazzi

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole.

li', 2 maggio 2017

Il Responsabile di Ragioneria  
f.to rag. Lorena Doninotti

---

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

### PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 16/5/2017 al 31/5/2017

Rosate, 16/5/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott.ssa Maria Baselice

---

### COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 16/5/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice

---

### ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/05/2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile
- per il decorso termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000

Rosate, 08/05/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Maria Baselice